

RESOCONTO STENOGRAFICO

183ª SEDUTA (POMERIDIANA)

GIOVEDÌ 20 GENNAIO 1994

Presidenza del Presidente CAPITUMMINO

INDICE

Congedi	9879
Disegni di legge	
«Modifica del termine di approvazione del regolamento di contabilità dei comuni» (635/A)	
(Discussione):	
PRESIDENTE	9856, 9858, 9860, 9862, 9864, 9869, 9870 9872, 9873, 9874, 9875, 9876, 9877
PURPURA, <i>Presidente della Commissione e relatore</i>	9856, 9873
CRISTALDI (MSI-DN)	9858, 9867, 9871, 9875
GRAZIANO, <i>Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca</i>	9859, 9860, 9876
GULINO (PDS)	9859, 9865, 9873, 9874
PIRO (RETE)	9857, 9859, 9865, 9871
CANINO (DC)	9861
GURRIERI (DC)*	9862
LIBERTINI (PDS)	9863, 9868
BURTONE, <i>Assessore per il territorio e l'ambiente</i>	9869, 9872
LA PORTA (PDS)	9876
(Votazione finale per scrutinio nominale):	
PRESIDENTE	9880
«Modifica all'articolo 35 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 concernente i poteri dei commissari degli enti economici regionali» (625/A)	
(Discussione):	
PRESIDENTE	9878
PIERES, <i>relatore</i>	9878
(Votazione finale per scrutinio nominale):	
PRESIDENTE	9880

Votazione finale di disegni di legge

«Provvedimenti urgenti nel settore forestale» (624/A)

PRESIDENTE 9879

«Interventi per assicurare la funzionalità del Policlinico universitario» (523/A)

PRESIDENTE 9879

Elezioni delle Commissioni legislative permanenti

PRESIDENTE 9881
(Votazioni per scrutinio segreto) ... 9881, 9882, 9883, 9884, 9885

(*) Intervento corretto dall'oratore.

La seduta è aperta alle ore 17,15.

CRISAFULLI, *segretario ff.*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

PRESIDENTE. Do il preavviso di votazione mediante procedimento elettronico, ai sensi dell'articolo 127, nono comma del Regolamento interno.

Sospendo la seduta per consentire la raccolta delle designazioni dei Gruppi parlamentari per la formazione delle Commissioni legislative permanenti e della Commissione CEE.

(La seduta, sospesa alle ore 17.20, è ripresa alle ore 18.40).

Discussione del disegno di legge «Modifica del termine di approvazione del regolamento di contabilità dei Comuni» (635/A).

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno: discussione di disegni di legge.

Si procede con il disegno di legge numero 635/A: «Modifica del termine di approvazione del regolamento di contabilità dei Comuni».

Invito i componenti la I Commissione a prendere posto al banco alla medesima assegnato.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Purpura.

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, mi rimetto al testo scritto. Il disegno di legge consta di due articoli e proroga al 30 giugno 1994 il termine assegnato ai Comuni per predisporre i regolamenti di contabilità.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Non avendo alcun deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Mele, Piro, Battaglia Maria Letizia, Bonfanti e Guarnera l'ordine del giorno numero 183 «Scioglimento dei consigli comunali inadempienti rispetto agli obblighi posti dalla l.r. numero 15/91 e determinazione di regole e criteri certi per la nomina dei commissari».

Ne do lettura.

«L'Assemblea regionale siciliana

premesso che:

— ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della l.r. 12 gennaio 1993 n. 9, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previa deliberazione della Giunta regionale, è tenuto a sciogliere i Consigli Comunali dei Comuni di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991, numero 15, che entro il 31

dicembre 1993 non abbiano assunto le deliberazioni di adozione relative alla formazione o revisione dei piani regolatori generali;

— il suddetto comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1991, numero 15 riguarda i Comuni sprovvisti di piano regolatore generale o dotati di piano, i cui vincoli, divenuti inefficaci, sono stati prorogati sino al 31 dicembre 1992 ai sensi dell'art. 2 della medesima legge;

— ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 12 gennaio 1993, numero 9 occorre provvedere alla nomina di un commissario straordinario e di un commissario provveditore per ogni amministrazione comunale inadempiente;

considerato che:

— con circolare 5 maggio 1993, numero 4/93 - D.R.U. dell'Assessore per il territorio e l'ambiente è stata data una interpretazione restrittiva del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 9/93, nel senso di limitare il provvedimento di scioglimento soltanto ai consigli comunali inadempienti, ma i cui vincoli sono venuti a scadere entro la data di entrata in vigore della legge regionale 15/91;

— con tale interpretazione sono stati esclusi i Comuni i cui vincoli di piano sono venuti a scadere successivamente all'entrata in vigore della citata l.r. 15/91 e prorogati al 31 dicembre 1993, nonostante gli stessi Comuni hanno usufruito della proroga e sono ugualmente inadempienti al 31 dicembre 1993;

— nonostante l'individuazione dei Comuni non possa lasciare margine alla discrezionalità o al dubbio, il Presidente della Regione e l'Assessore al territorio a tutt'oggi non hanno reso pubblico l'elenco dei Consigli comunali che devono obbligatoriamente essere sciolti ed invece sono stati diffusi dalla stampa elenchi e dati contrastanti e sempre diversi gli uni dagli altri;

— tale elenco non è stato reso noto neanche in occasione delle sedute della IV Commissione legislativa appositamente convocata;

— l'Assessore regionale al territorio ha pubblicamente dichiarato che addirittura potrà non

procedersi allo scioglimento di quei consigli comunali che nelle prossime settimane provvederanno "comunque" ad adottare un "qualunque" piano regolatore;

— l'atteggiamento assunto dal Governo è inaccettabile in quanto teso a creare illegittime discriminazioni tra amministrazioni comunali ugualmente inadempienti ai perentori obblighi di legge ed appare grave e pregiudizievole per l'assetto del territorio regionale in quanto istiga all'adozione di piani regolatori senza i necessari approfondimenti, al solo fine di evitare lo scioglimento;

valutato che:

— la nomina di centinaia di commissari pone una grande questione di trasparenza e rispetto della legalità sia in ordine all'individuazione dei funzionari sia in ordine al mandato che gli stessi dovranno espletare, atteso che è stata di fatto accentrata sull'Assessorato al territorio la titolarità a provvedere alla pianificazione di parte consistente del territorio regionale;

— in passato i commissariamenti sono stati affidati ad una ristretta cerchia di funzionari che spesso si sono rivelati incompetenti ed anch'essi inadempienti;

— la rigorosa e puntuale applicazione delle norme sullo scioglimento dei Comuni inadempienti assume una grande valenza politica poiché il Governo regionale ha enfatizzato la portata dei provvedimenti che avrebbe assunto per il rispetto della legge, l'Assessore al territorio non ha mancato di promuovere la propria immagine impegnandosi ad assumere iniziative risolutive per la tutela e la pianificazione del territorio regionale ed oggi invece gravemente remorano e tentennano per interessi particolaristici;

— il processo di dotare i comuni di piano regolatore attraverso i commissari regionali di per sé non è risolutivo del grave stato di non governo del territorio per mancanza di un organico quadro di riferimento regionale in materia di pianificazione e sottolinea contemporaneamente le gravi inadempienze della Regione nella mancata redazione del piano urbanistico

regionale, dei piani territoriali paesistici, del piano regionale trasporti, dei piani territoriali delle aree naturali protette, etc.,

considerato inoltre che:

— appare più che opportuno non procedere allo scioglimento soltanto di quei consigli comunali che, seppure inadempienti ai sensi della legge regionale 15/91, sono stati rinnovati nel 1993;

impegna il Governo della Regione

— a provvedere senza ulteriori remore allo scioglimento dei consigli comunali inadempienti rispetto agli obblighi posti dalla l.r. 15/91, attuando integralmente le norme della l.r. 9/93 anche nei confronti dei Comuni che dovessero adottare il piano nelle more dei provvedimenti di scioglimento e con esclusione soltanto dei consigli comunali rinnovati nelle tornate elettorali del 1993;

— a non procedere ad alcuna nomina dei commissari in carenza di regole e criteri certi, prefissati in via generale ed astratta;

— ad emanare entro 15 giorni dall'approvazione del presente ordine del giorno un regolamento che consenta una reale comparazione tra i dirigenti della Regione aventi diritto sulla base della professionalità acquisita e dei titoli posseduti;

— ad emanare direttive in ordine alla redazione dei piani regolatori da parte dei commissari per quanto concerne le grandi linee dell'assetto del territorio e la tutela degli ambiti di particolare interesse da un punto di vista ambientale e paesaggistico, nel rispetto delle procedure previste per l'adozione dei piani territoriali a valenza regionale» (183).

MELE - PIRO - BATTAGLIA MARIA
LETIZIA - BONFANTI - GUARNERA.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, in effetti l'ordine del giorno presentato non fa riferimento all'ar-

articolo 6 della legge regionale 9/93, ma all'emendamento relativo alla proroga dei piani regolatori, di cui annuncio la presentazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno verrà posto in votazione congiuntamente all'emendamento.

Se non sorgono osservazioni, così resta stabilito.

Pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

PLUMARI, *segretario*:

«Articolo 1.

1. Il termine di approvazione dei regolamenti di contabilità e di disciplina dei contratti per gli enti locali siciliani viene prorogato al 30 giugno 1994».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 1:

«Adozione statuti e regolamenti di contabilità e di disciplina dei contratti.

1. Per i comuni che non hanno provveduto all'adozione dello statuto, perché in gestione commissariale o già interessati da gestione commissariale, il termine di tale adempimento è stabilito nei 180 giorni successivi al giorno di insediamento dei nuovi consigli eletti.

2. Il termine di adozione del regolamento di contabilità e del regolamento di disciplina dei contratti è stabilito nei 60 giorni successivi all'approvazione dello statuto».

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli

colleghi, io ho dato una rapida lettura all'emendamento proposto dal Governo; sembrerebbe che qualcuno o qualche fatto avrebbe impedito al commissario di adottare lo statuto. Infatti, l'emendamento recita al comma 1: «Per i comuni che non hanno provveduto all'adozione dello statuto, perché in gestione commissariale o già interessati da gestione commissariale, ...». Perché dobbiamo consentire al commissario di violare due volte la legge? Uno dei motivi del commissariamento può essere stato il non avere adottato lo statuto, e il commissario ha l'obbligo di adempiere a tutti i compiti previsti ed assegnati al Consiglio comunale, alla Giunta e al sindaco. Non riusciamo a comprendere perché ci deve essere questa giustificazione. Se il termine si deve spostare, motivandolo, è una cosa; ma se si intende dire che, praticamente, la legge vale per tutti, per i sindaci, per la giunta, per i consigli comunali tranne che per i commissari, io non sono d'accordo. Il problema riguarda in fin dei conti una questione collegata a un pronunciamento dell'Aula, che in una legge parzialmente impugnata dal Commissario dello Stato aveva inserito una norma con la quale veniva consentito questo non adempimento. Ma qui siamo di fronte a una questione completamente diversa dove c'è, comunque, una inadempienza specifica. Non c'è nessuna norma che dichiara che i commissari non debbano rispettare i termini previsti. E allora, o viene completamente riproposto in una maniera, mi permetto dire tra virgolette, onorevole Presidente, con il suo permesso «più dignitosa», oppure io non ci sto! Non si capisce la ragione per cui dovremmo non tenere conto delle numerose lettere, richieste, petizioni che arrivano dai consigli comunali, dagli amministratori, tese a dimostrare che oggettivamente non hanno potuto rispettare certi termini, quando invece consentiamo alle gestioni commissariali di farlo entro termini successivi. Noi a questo non siamo d'accordo, chiediamo che si modifichi; altrimenti, che si illustri bene la ratio di questo emendamento sostitutivo dell'articolo 1, che è norma in fin dei conti esitata dalla Commissione, oppure non siamo d'accordo.

GRAZIANO, *Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAZIANO, *Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei precisare che nella fattispecie l'Assessore per gli enti locali quando, per l'inadempienza dei consigli comunali, nomina un commissario, questo commissario ha poteri di ordinaria amministrazione. Lo statuto è uno degli atti fondamentali dell'amministrazione comunale e quindi, come tale, non rientra — e in questo senso l'Assessorato si è formalmente espresso con circolare — nei compiti che si affidano al consiglio; in ogni caso farei...

CRISTALDI. Se vuole, le elenco i nomi dei commissari regionali che hanno adottato gli statuti.

GRAZIANO, *Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca*. Le chiedo scusa, onorevole Cristaldi, affido alla sua considerazione il fatto che comunque noi procederemmo a penalizzare una amministrazione comunale che, in ogni caso, non è responsabile di una inadempienza che, comunque, sarebbe da attribuire al commissario che non è più nella funzione. Cioè, noi potremmo sostituire il commissario che non l'ha fatto, non si può sostituire il consiglio comunale appena eletto considerandolo responsabile di inadempienze che sono di altri! Ecco perché ci permettiamo di proporre il termine di 180 giorni, per consentire all'organismo assembleare di procedere all'adempimento.

CRISTALDI. Successivamente può prendere lo statuto e modificarlo; ma la legge va rispettata e il commissario deve rispettarla.

GRAZIANO, *Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca*. Ma se il commissario non c'è più! Parliamo dei consigli comunali, non dei commissari! Le chiedo scusa, onorevole Cristaldi, non proponiamo di rinnovare i poteri al commissario.

GULINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che l'onorevole Graziano, giustamente, non essendo l'Assessore competente, non conosca appieno la normativa vigente per quanto riguarda l'adozione degli statuti in comuni sottoposti a gestione commissariale. I commissari non possono approvare lo statuto, non è che non possono adottare lo statuto, ed è cosa ben diversa. Infatti, la circolare, giustamente, sulla base anche di un parere espresso dal Ministero degli Interni, diceva che i commissari non potevano approvare definitivamente gli statuti perché, trattandosi di un atto così complesso, che interessava la futura vita di un comune, questo adempimento era riservato ai consigli comunali, ma avevano l'obbligo invece di adottarli. Ritengo che nella stragrande maggioranza dei casi i commissari hanno dovuto adottare gli statuti.

Secondo me, bisogna modificare l'emendamento, perché non possiamo — ha ragione l'onorevole Cristaldi — dire che i commissari non hanno fatto gli atti dovuti. Questa affermazione sarebbe veramente grave, perché a quel punto evidentemente dovrebbe intervenire con tutta la sua autorità l'Assessore, per commissariare quegli stessi commissari che non hanno adottato gli statuti.

Io invece sono convinto, ed è a mia conoscenza, che tutti i commissari hanno adottato gli statuti ma non sono però stati nelle condizioni di poterli approvare, per cui la norma va fatta ma va precisata nel senso di modificare il termine «adozione» in «approvazione» dello statuto.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, l'intervento dell'onorevole Gulino ha chiarito un aspetto centrale della vicenda giacché l'Assessorato degli enti locali ha diramato una circolare, già alcuni mesi fa, nella quale ha chiarito a tutti i commissari, sia quelli nominati dalla Regione, quindi commissari straordinari, che anche ai commissari delle commissioni straordinarie nominate dal Ministro dell'interno, che non potevano procedere alla approvazione dello statuto in quanto trattasi di atto fondamentale del Comune,

che si ritiene debba essere di esclusiva competenza dell'organo consiliare del Comune.

Nella stessa circolare, tuttavia, si ribadiva agli stessi commissari che essi avrebbero potuto procedere agli atti preparatori...

GULINO. ...alla adozione.

PIRO. Ecco, il termine adozione così come viene utilizzato in questo articolo in effetti dà origine a qualche problema; perché, se proprio vogliamo distinguere l'atto dell'adozione dall'atto dell'approvazione dobbiamo fare riferimento a due organi diversi. Lo statuto del Comune, infatti, a mente della legge numero 48 viene adottato dalla Giunta comunale; successivamente viene pubblicato ed i cittadini, singoli o associati, possono presentare le osservazioni; le osservazioni alla bozza di statuto vanno al consiglio comunale. Il consiglio comunale, previa discussione, procede alla approvazione dello statuto; susseguentemente questo va al vaglio della Commissione regionale di controllo, sezione regionale, a Palermo. Non appena la delibera viene approvata, lo statuto deve essere inviato alla Gazzetta Ufficiale, tanto è vero che entra in vigore al trentesimo giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Bisogna intendersi, dicevo, sul termine adozione, perché ritengo che se in effetti si adotta il termine «adozione» si può fare riferimento all'atto compiuto dalla Giunta, che è un atto preparatorio di predisposizione della bozza di statuto, atto che poteva essere compiuto anche dai commissari. Se invece più propriamente, io ritengo, anche in questo articolo debba adottarsi il termine «approvazione», non può che farsi riferimento all'atto del Consiglio comunale e in questo caso, credo, l'emendamento riacquista tutto il suo significato e la sua validità, proprio perché c'è stato questo blocco operato nei confronti dell'azione dei commissari e quindi, per forza di cose, non possono che essere i consigli comunali neo-eletti ad approvare lo statuto stesso.

Il secondo comma ha una sua razionalità, perché, trattandosi di adottare un regolamento il quale è un atto subordinato allo statuto, è evidente che dovrebbe essere approvato prima lo statuto e successivamente il regolamento. Io,

però, credo che il regolamento di contabilità non sia propriamente uno dei regolamenti che bisogna adottare in applicazione della norma sugli statuti; cioè, non è logica conseguenza dell'adozione dello statuto, altrimenti bisognerebbe interpretare così per tutti i regolamenti. Il regolamento di fognatura in un comune non deve essere approvato in funzione dell'approvazione dello statuto, ma in funzione del fatto che è un atto che disciplina. Il decreto del Presidente della Regione numero 915 obbliga i comuni, già dal 1982, ad adottare il regolamento di fognatura, e così per altri regolamenti. Quindi, l'apposizione del secondo comma è, secondo me, una forzatura, perché, ripeto, non è necessaria l'approvazione dello statuto per approvare il regolamento di contabilità. Peraltro, non vorrei che questi ulteriori mesi che vengono aggiunti per la adozione del regolamento di contabilità possano indurre ulteriori problemi rispetto alle decisioni che lo Stato ha assunto e che dovrà riassumere in conformità a questa legge. Voglio dire, per essere molto esplicito, che più noi prolunghiamo il termine e più problemi probabilmente possono sorgere nel confronto con lo Stato. Quindi, io non ho una posizione pregiudiziale contraria, però forse è opportuna una riflessione su questo, sia per quanto riguarda nel primo comma il termine «adozione», sia per quanto riguarda il secondo comma.

GRAZIANO, *Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAZIANO, *Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo di accantonare l'emendamento per consentire al Governo un momento di riflessione sulla materia.

PRESIDENTE. Se non sorgono osservazioni, rimane così stabilito.

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Canino, Trincanato, Mannino, Purpura, Leanza e Giammarinaro il seguente emendamento articolo 1 bis:

«Il termine di cui al 3° comma dell'articolo 6 della l.r. numero 9/93 è prorogato di tre mesi».

CANINO. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho presentato l'emendamento di proroga di tre mesi per l'approvazione dei piani regolatori di tutti i comuni, per consentire ai Consigli comunali nei prossimi tre mesi di definire la procedura e, quindi, l'approvazione dei piani regolatori da parte dei comuni. D'altra parte, noi ci troviamo di fronte a comuni che hanno votato recentemente e ai quali probabilmente noi daremo la proroga; abbiamo comuni, come quelli della Valle del Belice, che non hanno potuto adottare i piani regolatori perché, essendo la ricostruzione della Valle regolamentata dalla legislazione nazionale — quindi attraverso i piani di trasferimento — non sono stati messi nelle condizioni di procedere all'approvazione dei piani regolatori; quindi credo che noi dovremmo concedere una proroga anche per i comuni della Valle del Belice. Poi ci sono i comuni dei parchi che ricadono, credo, nel Catanese. C'è in questo senso anche un altro emendamento. Per cui, rispetto ai 100 comuni di cui ha parlato la stampa in questi giorni, si ridurrebbero a non avere la proroga poche decine (30 comuni al massimo) di comuni in Sicilia.

In moltissimi comuni i Consigli comunali hanno approvato la bozza di piano e per sovravvenuti provvedimenti legislativi — come ad esempio lo studio agro-forestale — non sono in grado di adempiere entro il 31 dicembre. Noi abbiamo previsto, attraverso questo dispositivo di legge, che se entro il 31 dicembre i comuni non avessero ottemperato, la Giunta di governo dovrà procedere allo scioglimento dei consigli comunali e, quindi, alla nomina dei commissari sia per la gestione del comune, sia per quanto riguarda l'adozione dei piani regolatori. In tal caso noi ci troviamo di fronte ad un commissario che approva, in sostituzione dei Consigli comunali, il piano regolatore attraverso un confronto esclusivo con

il progettista del piano regolatore; pertanto, viene meno il controllo democratico da parte dei Consigli comunali, perché diventa un fatto tra il commissario e il progettista del piano regolatore, venendo meno la possibilità per i cittadini di partecipare anche al dibattito nei Consigli comunali per l'adozione dei piani regolatori. Ora, io mi chiedo, onorevole Assessore e signor Presidente dell'Assemblea, nel momento in cui la Giunta di governo dovrà procedere allo scioglimento dei Consigli comunali, dovrà adottare una procedura che ci porterà, attraverso il parere che dovrà essere espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa, sicuramente allo scioglimento dei consigli comunali nel mese di marzo. Pertanto, questa competizione tra deputati all'Assemblea regionale siciliana, a cosa serve, nel momento in cui entro il 30 giugno si dovrà procedere a nuove elezioni? Si tratterebbe soltanto di un periodo di due mesi, con la conseguenza che i cittadini non parteciperebbero all'elaborazione del piano regolatore che rappresenta, poi, la prospettiva socio-economica di una collettività.

Io ho letto un ordine del giorno, per la verità molto contraddittorio, presentato dal Gruppo della «Rete», laddove da una parte si sostiene che bisogna rigidamente procedere allo scioglimento dei Consigli comunali e, quindi, subito alla nomina dei commissari, e poi nella parte dispositiva si chiede che da parte della Giunta di governo si proceda con criteri di regolamentazione rigorosi alla nomina dei commissari.

L'emendamento da me presentato, di ulteriore proroga di tre mesi, consente ai comuni, quanto meno a quei comuni che sono in una fase avanzata nell'approvazione dei piani regolatori, di procedere entro il 31 marzo. Ecco perché chiedo ai colleghi dell'Assemblea di approvare l'emendamento da me presentato, facendo anche la dichiarazione di voto, perché certamente per quei comuni che si sono rinnovati nel 1993 bisogna consentire la proroga per metterli nelle condizioni di procedere all'approvazione del piano regolatore, anche se il mio è soltanto un voto politico perché io non so dal punto di vista giuridico cosa ne penserà il Commissario dello Stato della proroga per quei comuni in cui si è votato nel 1993. Gli enti locali non sono un fatto astratto, ci sono

stati dei Consigli comunali che, certamente, sono stati inadempienti; pertanto, dal punto di vista giuridico non credo che si possa esprimere un giudizio politico e, quindi, prorogare di un anno l'adozione dei piani regolatori.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che sullo stesso argomento è stato presentato l'emendamento 1.3 articolo 1 ter, dagli onorevoli Gurrieri, Mannino, Cuffaro e Spagna. L'onorevole Canino intende prorogare per tutti i comuni indistintamente per tre mesi l'opportunità di non commissariare i comuni stessi. Ma vi è un altro emendamento ancora che supera in coraggio l'onorevole Canino e che prevede addirittura di abolire la possibilità di commissariare i comuni inadempienti, pena l'esclusione da qualsiasi contributo della Regione; essendo ancora più coraggioso e più lontano, debbo porlo in votazione per primo. Ne do lettura:

— «I commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 6 della l.r. 12 gennaio 1993, numero 9 sono sostituiti dal seguente comma:

“I comuni che entro il 30 dicembre 1994 non assumono le delibere di adozione relative alla formazione o revisione dei piani regolatori generali saranno esclusi da qualsiasi contributo della Regione per la realizzazione di opere pubbliche fino alla adozione delle delibere medesime”».

GURRIERI. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GURRIERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è noto, per effetto dell'applicazione dell'articolo 6 della legge regionale numero 9 del 1993, i Consigli comunali tenuti ad adottare lo strumento urbanistico entro la data del 31 dicembre 1993 sono sciolti se non hanno a tale data ottemperato all'adempimento di cui sopra. Questo è il caso di molti comuni siciliani che, in virtù di questa norma, vedranno affidato il futuro dello sviluppo della loro città a dei funzionari provveditori che, per quanto competenti, poco o nulla conoscono o riusciranno a conoscere della realtà territoriale che dovrebbero pianificare. *Dura lex,*

sed lex, qualcuno potrebbe obiettare. Questa, però, sarebbe solo una buona frase ad effetto e per due ordini di motivi. Il primo, più in generale, perché, arroccandosi in un tale ragionamento si finirebbe con il configurare la legge come mera manifestazione di forza e non, illustre Presidente, come equilibrato strumento di regolamentazione dei rapporti tra i consociati quale la legge in effetti dovrebbe essere. Il secondo, più in particolare, perché la previsione di cui all'articolo 6 sta subendo, strada facendo, una serie di deroghe per i comuni in cui si è votato in via anticipata nel 1993, comuni in cui si voterà in via anticipata dopo il 31 dicembre 1993 e comuni nei quali, invece, si voterà alla tornata ordinaria della primavera del 1994. Come dire, si salveranno le amministrazioni che sono state campioni di instabilità o che hanno utilizzato furbescamente lo strumento dell'autoscioglimento come mezzo tattico a salvare la pelle politica.

A sostegno del mio ragionamento, onorevoli colleghi, non mi soffermerò a richiamare la vostra attenzione sul fatto che il piano regolatore è un atto complesso, un atto che coinvolge soggetti diversi, e si sviluppa lungo un iter procedimentale che richiede l'adozione di più atti; né che si potrebbe vedere sciolto un Consiglio comunale che ha adottato già la maggior parte di questi atti ed è sulla dirittura d'arrivo per l'adozione dell'atto terminale del procedimento stesso. A sostegno del mio ragionamento, illustre onorevole Presidente, non pongo semplicemente il mio «coraggio», come lei lo ha apostrofato, ma pongo il mio rigore intellettuale — questo mi sia consentito di sottolinearlo — perché cito a sostegno del mio ragionamento una norma adottata da un altro Parlamento, non un Parlamento di un'altra galleria, ma il nostro Parlamento nazionale, che sanziona in materia analoga comportamenti similari per il resto d'Italia, quella che va da Reggio Calabria in su. Parlo cioè dell'articolo 14 della legge-quadro in materia di lavori pubblici, approvata in via definitiva dal Senato della Repubblica in data 13 gennaio 1994 ed in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, cui questa magnifica terra di Sicilia appartiene e che sarebbe giusto vi appartenesse sempre di più, con mag-

giore determinazione, uniformando i propri comportamenti ai comportamenti che vengono adottati nel resto del territorio nazionale.

Recita l'articolo 14, per la parte che possa riguardare la materia di cui discutiamo, che nel caso in cui i comuni non dovessero adottare gli strumenti urbanistici previsti dalla legislazione vigente entro una certa data, non andranno sanzionati, sottraendo alle comunità locali lo strumento democratico per partecipare pienamente alla loro autodeterminazione, alla scelta del loro futuro, alla partecipazione piena a questo procedimento di scelta del loro futuro urbanistico, ma — dice la norma — «decorso inutilmente tale termine, e fino all'adozione dei suddetti strumenti urbanistici, gli enti locali sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici».

Con l'emendamento che ho inteso proporre ho omologato, o per lo meno proposto di omologare, la normativa regionale alla normativa nazionale, pur essa sanzionatoria, ma sanzionatoria a mio giudizio in maniera più giusta, in maniera più equa, perché se si venisse ad operare come da me proposto nell'emendamento, avremmo uno strumento drastico nei confronti dei comuni inadempienti per costringerli ad essere adempienti, ma nel contempo sarebbe uno strumento graduale con riferimento al grado di inadempienza. Non sottrarremmo alle comunità locali il sacrosanto diritto democratico a partecipare pienamente ed in modo diretto all'assetto del proprio territorio e metteremmo sullo stesso piano, onorevole Presidente, comuni negligenti con comuni più furbi, con comuni meno furbi o con comuni e personale politico che usa in maniera del tutto impropria certi strumenti per salvare la personale pelle politica.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, con serenità, senza preclusione, con animo scevro da quel massimalismo che talvolta presiede alle decisioni di questa Assemblea, vi invito ad esaminare l'emendamento da me proposto.

LIBERTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Signor Presidente, onorevoli

collegli, mi permetto di intervenire brevemente sull'emendamento dell'onorevole Gurrieri in senso contrario alla proposta, in quanto l'onorevole Gurrieri ha posto un tema che ci troverà impegnati nelle prossime settimane e che già, da alcune dichiarazioni del Presidente della Regione, può avere creato delle aspettative a mio avviso preoccupanti. Si tratta del problema dell'adeguamento della nostra legge sugli appalti alla legge-quadro nazionale.

L'articolo 1 della legge quadro-nazionale prevede, almeno letteralmente, un obbligo per la Sicilia di adeguarsi interamente alla legge stessa, e su questo punto io credo che sia doveroso da parte del Governo della Regione — e sottopongo agli Assessori presenti il tema — di valutare l'opportunità, io credo la doverosità, di sollevare conflitti di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, perché questa norma sostanzialmente espropria la Regione siciliana di una competenza legislativa esclusiva in materia di lavori pubblici.

BATTAGLIA GIOVANNI. È punitiva nei confronti della gente.

LIBERTINI. No! Sto parlando del tema generale dell'adeguamento della nostra legge sugli appalti alla legge-quadro nazionale.

Poiché il Presidente della Regione ha fatto delle dichiarazioni che potrebbero essere interpretate nel senso di un impegno di questo governo in questa direzione, poiché i costruttori hanno già chiesto una attività in tal senso, e poiché l'onorevole Gurrieri nell'illustrazione di questo emendamento richiamava l'opportunità di uniformare la nostra legislazione a quella nazionale, io invece vorrei sollevare su un terreno di principio il problema — sarà opportuno farlo in modo più attento ed ufficiale nei prossimi giorni — di una sostanziale espropriazione della competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana che lo Stato ha inteso, probabilmente, realizzare con questo articolo 1.

Nel merito, poi, molte delle norme della legge-quadro sono norme che, se dovessimo recepirle integralmente, non a livello di uniformazione di principi, presentano dubbi altissimi sul terreno della opportunità. Questo è un caso, e non mi soffermo particolarmente a sottolinearlo, di norma probabilmente inopportu-

na ed iniqua. Inopportuna ed iniqua perché, anziché sanzionare con la perdita della funzione rappresentativa quegli amministratori che non sono stati in grado di svolgere tempestivamente le loro funzioni, punisce in modo indiscriminato le comunità, sottraendo alle stesse finanziamenti per opere pubbliche che potrebbero essere di interesse primario. Quindi, credo che, sia sul terreno del principio generale dell'adeguamento alla legge nazionale, che non credo possa essere vincolante su queste norme di dettaglio, sia su un terreno di opportunità più particolare relativo al merito della sanzione prevista, l'attenzione che l'onorevole Gurrieri sollecitava a questa Assemblea merita di essere espressa, ma con un giudizio assolutamente negativo su questo emendamento che viene proposto.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

GRAZIANO, *Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca*. Contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento articolo 1 ter.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento articolo 1 bis, a firma degli onorevoli Canino ed altri.

Il parere della Commissione?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

GRAZIANO, *Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca*. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento articolo 1 bis:

«1. L'articolo 32, comma 2, lettera b) della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepito dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nonché l'articolo 29, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 marzo 1986, numero 9 e successive modifiche, è così interpretato: "Le competenze dei consigli comunali e provinciali, in materia di piani territoriali ed urbanistici, sono limitate alla adozione dei piani generali ed attuativi, e delle relative varianti, nonché all'approvazione delle direttive generali e degli schemi di massima, di cui all'articolo 3, comma 7, della legge regionale 30 aprile 1991, numero 15".

2. Per i comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1991, numero 15, nei quali si siano svolte le elezioni per il rinnovo dell'amministrazione comunale nel corso dell'anno 1993, il termine di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9 è prorogato di un anno dalla data di insediamento del nuovo Consiglio comunale. È altresì assegnata la medesima proroga di un anno dalla data di insediamento del nuovo Consiglio comunale, per i comuni dove si svolgono le elezioni ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1993, numero 28, qualora già obbligati all'adozione del piano regolatore generale od alla revisione di quello esistente entro il 31 dicembre 1993.

3. La mancata richiesta di convocazione del Consiglio comunale da parte del sindaco entro 45 giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo comma, per l'adozione del piano regolatore generale o della revisione di quello esistente, comporta la rimozione del medesimo secondo l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, numero 142, come introdotto con l'articolo 1, lettera g), della legge regionale 11 dicembre 1991, numero 48.

4. Qualora il Consiglio comunale convocato non provvede all'adozione del piano regolato-

re generale od alla revisione di quello esistente entro il termine di cui al precedente comma 3, lo stesso viene sciolto con la procedura di cui al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9. Con il decreto di rimozione del sindaco o di scioglimento del Consiglio comunale, oltre alla nomina dei commissari secondo le modalità dell'articolo 16 della legge regionale 26 agosto 1992, numero 7 e successive modifiche, su proposta dell'Assessore regionale del territorio e dell'ambiente, si procede altresì alla nomina di un commissario provveditore con i compiti di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 12 gennaio 1993, numero 9».

Avverto che all'emendamento testè letto deve essere riferito l'ordine del giorno numero 183, a firma degli onorevoli Mele, Piro ed altri, precedentemente annunziato.

GULINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULINO. Signor Presidente, onorevole Assessore, vorrei invitare il Governo a modificare il terzo comma, perché, così come è scritto, mi sembra contraddittorio. Il terzo comma dice che entro quarantacinque giorni il sindaco deve fare la richiesta di convocazione del Consiglio comunale. L'apposizione di tale termine significa che lo può fare al quarantatreesimo giorno, così non consentendo al Consiglio comunale di adottare lo strumento urbanistico; invece andrebbe detto: «il sindaco, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine...». Così come è attualmente formulato, darebbe la possibilità al sindaco di fare la richiesta l'ultimo giorno utile, per cui poi non ci sarebbero i tempi necessari per potere approvare da parte del Consiglio comunale lo strumento urbanistico.

PRESIDENTE. Onorevole Gulino, prepari l'emendamento. Il Governo è disponibile ad accettarlo.

Invito l'onorevole Piro ad intervenire per illustrare l'ordine del giorno presentato.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, innanzitutto mi consenta di intervenire sempre sul terzo comma di questo articolo. Credo che bisogna fare riferimento alla nuova realtà dei Consigli comunali, perché non siamo soltanto in presenza al potere di iniziativa da parte del sindaco, ma siamo in presenza del potere reale di convocazione da parte del presidente del Consiglio comunale. Non vorrei cavillare eccessivamente, però, se si prevede una sanzione a carico del sindaco che ha il potere di iniziativa, nel caso in cui non provvede a richiedere la convocazione, analoga sanzione dovrebbe essere prevista a carico del Presidente del consiglio comunale, il quale già di per sé, essendo l'adozione del piano regolatore un adempimento tipico di competenza del Consiglio comunale, dovrebbe provvedere egli a convocare il Consiglio comunale. A maggior ragione se, nonostante richiesto dal sindaco, questo Presidente del Consiglio comunale non provvedesse. Sto dicendo, onorevole Gulino, che nella nuova realtà dei Consigli comunali, il potere di convocazione del Consiglio comunale in materia tipica di competenza dello stesso, quale l'adozione del piano regolatore, è del Presidente del Consiglio comunale. Allora, va bene individuare la responsabilità del sindaco, qualora il sindaco non adotti il potere di iniziativa, ma quanto meno dovrebbe essere prevista una sanzione anche nei confronti del presidente del Consiglio comunale, in testa al quale si riproduce il potere di convocazione del Consiglio comunale dato che il Consiglio comunale non lo convoca il sindaco; quindi, in qualche modo dovrebbe essere riformulato.

A parte questo, signor Presidente, onorevole Assessore, volevo, in maniera estremamente breve, illustrare i contenuti dell'ordine del giorno che abbiamo presentato. Per quanto riguarda tutta la parte motiva dell'ordine del giorno, non è assolutamente necessario procedere ad illustrazioni, anche perché si tratta di materia e di questioni che sono state spesso abbondantemente dibattute in Aula, e anche recentemente sulla stampa o con iniziative diverse. Per quanto ci riguarda, noi abbiamo inteso, con questo ordine del giorno, innanzitutto ribadire e tenere fermo il principio che, quan-

do non vi siano motivi veramente eccezionali, i termini previsti dalle leggi debbano essere rispettati. Debbono essere a maggior ragione rispettati in questa materia urbanistica dell'adozione dei piani regolatori, perché il balletto dei rinvii dei termini che si sono succeduti e delle mancate adozioni dei piani regolatori ha raggiunto livelli insopportabili, insostenibili.

Ricordo anche il dibattito che in questa Assemblea c'è stato, e che è stato un dibattito molto serrato, addirittura molto aspro in alcuni passaggi, quando si discusse e poi si approvò la legge numero 9 del 1993, che ha originato il termine del 31 dicembre 1993, che è stato apposto in concomitanza, oserei dire come elemento di bilanciamento della proroga dei vincoli urbanistici scaduti anch'essi al 31 dicembre 1993. E questo termine va tenuto fermo nei termini esatti, nelle espressioni esatte usate dalla legge. In questo caso non si tratta di un termine ordinatorio, ma di un termine perentorio al quale è collegata, per altro, una produzione di effetti, anche questi specificatamente indicati dalla legge, che prevede ancora delle procedure speciali: la sanzione (una sanzione è quella dello scioglimento del consiglio comunale); la procedura speciale è quella che viene indicata sempre nella legge numero 9, e cioè la nomina di due commissari, un commissario straordinario per l'amministrazione corrente del Comune e un commissario provveditore per gli adempimenti connessi all'adozione del piano regolatore. Noi crediamo che questo termine debba essere mantenuto fermo, innanzitutto, per una questione di credibilità delle istituzioni, per una questione di coerenza rispetto alle affermazioni che poi si sono tradotte in fatti legislativi di questa Assemblea, perché occorre mettere fine a una prassi invertebrata che ha originato, con la rincorsa di un termine dentro un altro, la devastazione del nostro territorio soprattutto in materia di gestione urbanistica.

La seconda questione che intendiamo sollevare è che noi, tuttavia, abbiamo ritenuto giusto — e d'altro canto, ci siamo fatti promotori dell'emendamento che poi è diventato l'articolo 15 della legge sull'abusivismo edilizio — concedere ai comuni che hanno rinnovato gli organi, consigli e sindaci, nel corso del 1993, un anno di tempo per l'adozione dei piani re-

golatori. Mentre non ci pare che possa essere data interpretazione diversa e tanto meno possano essere assunte iniziative, meno che mai di carattere amministrativo, ma anche di carattere legislativo, tendenti a dare alla norma un carattere elastico, tanto elastico da poter fare comprendere, tra i Comuni che abbiano comunque adempiuto all'obbligo della adozione dei piani regolatori, anche quei comuni che nel corso di queste settimane da qui ancora a qualche tempo, a prescindere da come l'abbiano adottato e dai contenuti dei piani regolatori che hanno adottato, abbiano provveduto, appunto, in tutta fretta per evitare lo scioglimento, all'adozione dei piani regolatori.

L'ultima questione che il nostro ordine del giorno solleva è quella relativa ai commissari. Ora, è evidente — soprattutto se si tiene fermo l'intendimento di procedere allo scioglimento dei comuni che comunque non abbiano provveduto entro il 31 dicembre 1993 all'azione dei piani regolatori, tranne quelli che hanno rinnovato gli organi — che saremo in presenza di numerosi Comuni che avranno bisogno di essere sciolti, di aver nominato un commissario straordinario e di aver nominato altresì un commissario-provveditore. Per quanto riguarda la nomina dei commissari, qualche mese fa l'Assessore per gli Enti locali ha provveduto a formare un vero e proprio apposito albo, per l'iscrizione al quale si richiede il possesso di alcuni requisiti. Non è una norma particolarmente rivoluzionaria, tuttavia è un segnale positivo, pur nella sua limitatezza, della volontà di intervenire su questa materia dei commissariamenti che spesso ha dato adito nel passato e tuttora dà adito — ricordo qui il dibattito sul commissariamento delle IPAB seguito alla presentazione della nostra mozione — a notevoli problemi sulla capacità, a volte, di questi stessi commissari, sul fatto che questi commissari spesso ricoprono molti incarichi, sul fatto che alcuni commissari fanno peggio di quanto abbiano fatto i Consigli comunali o rispondono a logiche troppo discrezionali o troppo di parte.

Quindi noi diamo per scontato, anche per buona pace dell'onorevole Canino che poco fa si lamentava di ciò, che per quanto riguarda i commissari straordinari da nominare da parte dell'Assessore per gli enti locali e dal Pre-

sidente della Regione per la gestione dei Comuni, si debba procedere senz'altro; mentre riteniamo opportuno, anche perché su questo c'è evidentemente più tempo, che il Governo proceda ad una riflessione prima di nominare i commissari-provveditori, una riflessione sulle caratteristiche di questi commissari, fissando in tempi brevi (noi indichiamo quindici giorni) alcune regole alle quali lo stesso Governo, lo stesso Assessore deve sottostare per la nomina dei commissari stessi. Una norma, quindi, di garanzia e allo stesso tempo di maggiore trasparenza che, credo, si rende opportuna proprio perché si tratta di nominare numerosi commissari che hanno davanti a sé compiti delicatissimi che discendono proprio dalla originale formulazione della legge numero 9. Qui non si tratta di nominare un commissario ad acta per tre mesi, così come siamo stati abituati in materia urbanistica; qui si tratta di nominare un commissario che deve portare fino in fondo le procedure per l'adozione del piano regolatore.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa materia delle proroghe è risuonata all'interno del Palazzo dei Normanni ormai da settimane e francamente devo dire che, nonostante gli sforzi del Governo, l'emendamento proposto appare carente di motivazione; lo comprendiamo dal punto di vista politico, ma non sono emersi fatti tecnici concreti che giustifichino proroghe di tale natura. Non di meno, ci rendiamo conto che la situazione è quella che è, e che se non si interviene in questa materia si finirà col penalizzare Consigli comunali che, magari, non hanno avuto responsabilità nei ritardi precedenti. Né la proroga viene in qualche maniera collegata a problemi nuovi che sarebbero potuti nascere dall'applicazione concreta di norme anche nazionali o di disposizioni comunitarie. Secondo noi, non avrebbe dovuto essere la proroga motivata per la questione del Consiglio comunale rinnovato nel 1993, ma si sarebbe dovuta riallacciare a tematiche di carattere tecnico, mi permetto dire progettuale, tali da giustificare un

ritardo; quindi non soltanto una scelta di carattere politico, ma anche una motivazione di carattere tecnico.

All'interno di tutto questo, ci siamo sforzati di capire, tra le tante innumerevoli richieste che sono pervenute a ciascun Gruppo parlamentare, ci siamo sforzati di capire quali di queste richieste avessero un qualche fondamento, e, per quanto ciò possa sembrare contraddittorio, abbiamo presentato, i deputati del Movimento sociale italiano, un emendamento di ulteriore proroga, ma per una scelta di carattere tecnico ed anche politico; una scelta di carattere tecnico, perché sappiamo che per moltissimi comuni la semplice adozione del piano regolatore non risolve gli annosi problemi legati alla gestione del territorio. Ci sono alcuni comuni in Sicilia, in verità non molti, che hanno interessi territoriali con comuni confinanti, al punto tale che ci sono città che si intersecano, strade che si intersecano, commissioni edilizie che di fatto esprimono pareri e sindaci che rilasciano concessioni edilizie per costruzioni che, dal punto di vista giuridico, nascono nel proprio territorio, ma che di fatto ruotano economicamente e culturalmente in altri territori. Lì si impone la redazione dei piani intercomunali, lì si impone uno strumento urbanistico che sia qualche cosa di più del piano regolatore generale. Infatti, può verificarsi che due comuni a distanza di 3 o 4 chilometri prevedano nei propri strumenti urbanistici, ad esempio, due identici palazzetti dello sport, prevedano strutture quasi identiche, e questo si tramuta non soltanto in una scelta progettuale errata, ma anche in un danno economico rilevantissimo: in quel caso si impone la necessità dell'adozione di un piano intercomunale. E allora, noi all'interno dell'emendamento del Governo proponiamo di incoraggiare questi comuni ad adottare i piani intercomunali, anche prevedendo un ulteriore prolungamento della proroga di sei mesi per spingere, appunto, questi comuni ad abbandonare la scelta della politica ed abbracciare anche la scelta di carattere tecnico con grandi refluenze di carattere economico; quindi proponiamo di consentire il termine ultimo del 30 giugno 1994 a quei comuni che intendano adottare piani intercomunali.

LIBERTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, penso che sia doveroso da parte nostra dare piena e corretta attuazione al disposto della legge numero 9 del 1993, che è stata il risultato di un dibattito molto acceso e anche approfondito in questa Assemblea. Un anno fa è stata prevista la sanzione dello scioglimento per quei Consigli comunali che fossero inadempienti. È pertanto giusto che, per quei Consigli che non abbiano saputo utilizzare questo anno di tempo, la sanzione dello scioglimento venga adottata, e nel più breve tempo possibile. Proposte di modifiche della normativa che assumano oggettivamente un carattere dilatorio — al di là dei casi dei comuni che hanno rinnovato le amministrazioni e che hanno un giusto diritto ad avere una dilazione — sono da valutare negativamente, non solo per il merito della questione, ma anche perché ribadiscono e confermano quelle aspettative di continue proroghe e continui allentamenti della disciplina legislativa che, purtroppo, l'esperienza politica del passato ha alimentato e che, invece, è dovere di tutti — se vogliamo credere in un rinnovamento delle istituzioni — non tenere attive per il futuro.

Premesso che, a mio giudizio, occorre valutare negativamente possibili emendamenti, accanto a quelli già discussi, che intendano allargare oltre le previsioni dell'emendamento governativo (che condivido) le maglie della deroga alla legge numero 9, vorrei esprimere qualche osservazione sull'ordine del giorno presentato dal gruppo della «Rete» che mi sembra, al di là delle intenzioni espresse dall'onorevole Piro, che possono condividersi, un ordine del giorno difficilmente accettabile. Credo, infatti, che questo ordine del giorno sul piano tecnico sia contraddittorio perché non tiene conto del fatto che l'articolo 6 della legge numero 9 del 1993 prevede la contestualità tra il decreto di scioglimento del Consiglio comunale e la nomina del commissario - provveditore. Ne scaturisce che il tipo di impegno che i presentatori dell'ordine del giorno sollecitano al Governo è un impegno, come dicevo, contraddittorio perché il Governo non potrebbe provvedere senza ulteriori remore, e cioè la prossima settimana, allo scioglimento dei

Consigli inadempienti e contemporaneamente nominare i commissari-provveditori, dovendo adottare un regolamento che, come tutti i regolamenti, richiede sicuramente un certo lasso di tempo e che, per quello che sono le previsioni ragionevoli, porterebbe ad uno scioglimento dei Consigli comunali, dati i tempi tecnici occorrenti, non prima del tempo fisiologico di scioglimento previsto dalle leggi vigenti, cioè la primavera del 1994. Quindi, se si vuole raggiungere l'obiettivo politico — che io condivido e che passa anche attraverso l'interpretazione letterale dell'articolo 6 della legge numero 9/93 — di uno scioglimento immediato dei Consigli comunali inadempienti, pur condividendo l'esigenza politica, non si può pretendere che lo scioglimento avvenga dopo l'adozione del regolamento, con tutte le norme oggettive di selezione dei commissari-provveditori.

Credo anche che non sia tecnicamente proponibile l'impegno a procedere ad uno scioglimento dei Consigli che si siano messi in regola fuori termine. Questo non è un termine perentorio nel senso che faccia decadere la competenza dei Consigli comunali, è un termine che obbliga l'Esecutivo, il Governo della regione ad assumere provvedimenti sanzionatori ed assumerli senza diffida, senza lasso di tempo. Ciò non toglie, tuttavia, che la competenza dei Consigli comunali e l'esistenza in vita dei Consigli comunali rimanga; la legge numero 9/93 non prevede una decadenza automatica e i Consigli comunali che si sono messi in regola non potrebbero essere oggetto dei provvedimenti di cui al quarto comma dell'articolo 6. Cioè, non si potrebbe, per questi Consigli comunali che hanno adottato un piano regolatore, adottare un provvedimento che contestualmente li scioglie e nomina il commissario-provveditore, proprio perché il commissario-provveditore non avrebbe più un oggetto su cui deliberare, avendo i Consigli comunali, seppure tardivamente, adottato il piano regolatore. Quindi la tecnica che è stata scelta, la tecnica normativa che si è utilizzata con la legge numero 9/93 impone, io credo, giuridicamente di non sciogliere i Consigli comunali che, sia pure tardivamente, hanno adottato un piano regolatore. La minore o maggiore bontà del piano regolatore, poi, è qual-

cosa che ci deve fare preoccupare, ma spetta al nuovo Consiglio regionale dell'urbanistica (sulla cui attività bisognerà attentamente vigilare) far sì che questi piani regolatori approvati in fretta non vengano approvati in modo superficiale; ma questo è un altro tipo di problema che si pone per tutti i piani regolatori. Credo, comunque, che giuridicamente non si possa adottare la sanzione di sciogliere un Consiglio comunale senza neanche nominare un commissario-provveditore; per cui anche questo impegno che il Gruppo della «Rete» richiede è, credo, improponibile. Quindi, fatta salva l'esigenza politica di uno scioglimento immediato dei consigli comunali inadempienti senza ulteriori remore, che è il punto qualificante sul quale si dovrebbe incentrare l'ordine del giorno, per il resto, io credo che il Gruppo della «Rete», di fronte ad un impegno del Governo sullo scioglimento immediato, potrebbe anche ritirare, per le difficoltà tecniche espresse, l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dall'onorevole Cristaldi il seguente emendamento all'emendamento del Governo:

«Il termine del 31/12 1994 scaturente dall'applicazione del comma 2 è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1995 quando si tratti di comuni che intendono adottare piani intercomunalità».

BURTONE, Assessore per il territorio e l'ambiente. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BURTONE, Assessore per il territorio e l'ambiente. Signor Presidente, onorevoli colleghi, brevemente, però sento il dovere di dare alcune risposte ai colleghi che sono intervenuti. La posizione del Governo rispetto agli emendamenti che sono stati presentati e che sono stati bocciati conferma una linea di rigore che ci siamo dati come Assemblea regionale siciliana, sul tema della pianificazione ai sensi della legge numero 9/93. Detta legge non è stata la legge delle deroghe, così come qualcuno ha cercato di definirla quando questa Assemblea ha varato una norma così importante,

bensì invece una legge per le regole della pianificazione. Il Governo invita l'Assemblea a mantenere questa coerenza ed a pronunciarsi, ancora una volta, per una linea ferma rispetto alle inadempienze che sono state determinate dall'assenza di volontà politica di alcuni Consigli comunali. La norma, però, a nostro parere non va utilizzata in modo irrazionale, tutt'altro.

Nella legge c'è un vuoto, il vuoto di quei Consigli comunali che sono stati rinnovati nel 1993 e che era stato colmato dall'Assemblea regionale con la legge sull'abusivismo, norma impugnata non in questa parte però non pubblicata, perché, come i colleghi sanno, ancora pende un ricorso del Governo presso la Corte costituzionale. Il Governo vuole superare questo limite e propone, infatti, degli emendamenti per dare ancora a questi Consigli comunali eletti nel 1993 un anno di tempo dall'insediamento per superare una fase di difficoltà e per arrivare alla pianificazione del territorio. Nell'emendamento che abbiamo presentato si fa anche riferimento ai poteri, che sono ormai distinti, tra Consiglio comunale, sindaco e Giunta, in modo da responsabilizzare reciprocamente gli organi di gestione comunale.

L'ordine del giorno che è stato presentato, invece, se da un lato conferma la validità della legge numero 9, però entra in polemica sul percorso che il Governo ha finora tenuto e sui successivi adempimenti che debbono essere determinati dalla Giunta di Governo. Io voglio dire con estrema franchezza a coloro i quali hanno presentato l'ordine del giorno che la norma non voleva avere sapore punitivo nei confronti dei comuni. La legge numero 9 ha riconfermato, invece, il ruolo della municipalità nella guida del processo di pianificazione del territorio. Abbiamo dato un anno di tempo ai comuni per esplicitare tutti i compiti, per dare gli incarichi, per definire i piani agricoli forestali, per adottare gli schemi di massima e poi arrivare all'adozione finale; e quindi c'è stata questa linea ferma da parte del Governo.

I comuni inadempienti, però, sono stati individuati e saranno sciolti con una delibera che sarà assunta dalla Giunta di Governo, realizzando un percorso che riteniamo valido e rigoroso come Giunta regionale. Infatti, non abbiamo nella legge indicato una decadenza del

Consiglio comunale, tutt'altro: al 31 dicembre è scaduta la data, per cui la Giunta ha il dovere di far partire il processo di scioglimento del Consiglio comunale. Nell'ordine del giorno, però, si fa riferimento specifico a come il Governo deve provvedere per la nomina dei commissari straordinari e dei commissari - provveditori. Debbo dire con estrema franchezza che il percorso individuato nell'ordine del giorno è un percorso che farebbe — come è stato già detto dall'onorevole Libertini — remorare ulteriormente la nomina dei Commissari-provveditori, e noi invece abbiamo l'esigenza di nominarli presto, per avviare a definizione...

BATTAGLIA GIOVANNI. Quando?

BURTONE, *Assessore per il territorio e l'ambiente*. Nella prossima riunione di Giunta, credo delibereremo la nomina dei Commissari straordinari e poi la nomina dei commissari-provveditori. Debbo anche aggiungere che tenteremo di dare dei criteri oggettivi nella definizione di un elenco di funzionari che dovranno assolvere al compito di Commissari-provveditori; e questo non perché c'è un invito perentorio nell'ordine del giorno, ma perché nell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente le nomine dei commissari ad acta, dei commissari che sono intervenuti in sostituzione dei Consigli comunali, delle commissioni edilizie sono state sempre improntate a criteri oggettivi. L'onorevole Piro potrebbe informarsi e così saprebbe che la nomina dei Commissari ex articolo 38 è stata fatta dopo aver definito un elenco di funzionari che ruotano nei loro incarichi. Pertanto, il ricorso a criteri di oggettività, di anzianità e di professionalità nella nomina dei Commissari-provveditori è tenuto presente dal Governo. Abbiamo anche consapevolezza che bisogna dare delle direttive precise ai Commissari-provveditori, perché noi non abbiamo bisogno di un qualsiasi piano regolatore per le città di Sicilia, bensì abbiamo bisogno di piani regolatori che definiscano le linee di crescita delle città e, quindi, che superino i limiti a volte culturali che abbiamo avuto relativi ad un sovradimensionamento nella definizione dei piani regolatori generali. Quindi, vorrei tranquillizzare l'Assemblea sul percorso che il Gover-

no vuole tenere, al contempo voglio però dire che il Governo è contrario all'ordine del giorno che è stato presentato.

Rispetto all'intervento, invece, dell'onorevole Cristaldi, pur avendo consapevolezza che alcuni piani regolatori, purtroppo, si intrecciano tra di loro perché c'è talvolta la necessità di pianificare in aree che sono limitrofe territorialmente, dicevo, pur avendo quindi consapevolezza dell'importanza dei piani intercomunali, dei piani per le aree metropolitane, il Governo invita l'onorevole Cristaldi a ritirare questo emendamento, perché intende presentare un apposito disegno di legge di riordino ed in quella sede vedremo di dare indicazioni anche su questa delicata materia.

Sono queste le considerazioni che volevo fare, vorrei aggiungere che abbiamo presentato un emendamento relativo ai comuni inseriti nel Parco dei Nebrodi. L'emendamento prevede un ulteriore anno di deroga per questi comuni rispetto al decreto di istituzione, perché riteniamo che i comuni interessati nella proposta del Parco dei Nebrodi dovevano necessariamente remorare la definizione dello strumento urbanistico perché lo dovevano collegare a quelle che erano le indicazioni per il piano territoriale del Parco.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato l'emendamento tecnico già annunciato dall'onorevole Gulino ed accettato poco fa dal Governo. Ne do lettura:

Al 3° comma sostituire la parola «entro» con «almeno» e dopo la parola «giorni» aggiungere la parola «prima».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento articolo 1 bis nel testo risultante.

CRISTALDI. È vero che siamo stati invitati a ritirare l'emendamento, ma non lo abbiamo ancora fatto!

PRESIDENTE. Lo poniamo in votazione su-

bito dopo. Il suo è aggiuntivo, onorevole Cristaldi, e quindi si può votare dopo.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento dell'onorevole Cristaldi.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i deputati del Movimento sociale accolgono l'invito del Governo a ritirare il proprio emendamento perché sono certi che esiste da parte del Governo l'impegno ad esaminare questa materia approfonditamente, o nel disegno di legge di carattere generale o in altro disegno di legge che consenta di poter inserire una materia complessa sì, ma comunque importantissima per quanto riguarda il problema dei piani regolatori.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa alla votazione dell'ordine del giorno numero 183 degli onorevoli Mele ed altri.

PIRO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, volevo sollevare solo due questioni. Forse non ho ascoltato con sufficiente attenzione, e me ne scuso se così è, ma vorrei comprendere bene quale è la linea che il Governo intende assumere, che per il resto è chiara dall'emendamento, nei confronti di quei comuni che, nel frattempo, da qui a quando il Governo deciderà di procedere allo scioglimento, dovessero procedere alla adozione del piano regolatore. Ho ascoltato poco fa la considerazione dell'onorevole Libertini, ma, onorevole Libertini, l'adozione di una sanzione a carico di un Consiglio comunale inadempiente, in nessun caso fa venire meno la competenza del Comune all'adozione di questo atto; la sanzione è conseguente ad un man-

cato adempimento, su questo non c'è dubbio. Ora, se la legge, in questo caso legge specifica, ha previsto lo scioglimento come sanzione per il mancato adempimento alla data del 31 dicembre 1993, io credo che questo non sia possibile...

BATTAGLIA GIOVANNI. Il Commissario-provveditore che cosa dovrebbe fare?

PIRO. È infatti previsto, onorevole Battaglia, che il Commissario-provveditore parta esattamente da dove lo ha lasciato il Consiglio comunale, esattamente da quel punto; per esempio, potrebbe provvedere a fare le deduzioni e le contro-deduzioni. Lei conosce l'istituto delle deduzioni e delle contro-deduzioni? Per esempio, potrebbe provvedere a questo.

Io credo che su questo il Governo debba dire una parola chiara, chiarire cioè se intende consentire ancora questo balletto che si è messo in piedi, peraltro, onorevole Assessore fomentato io non so bene da chi, ma praticamente fomentato da voci che sono state accreditate come voci provenienti dal Governo o addirittura dall'Assessorato. Secondo queste voci, in ogni caso, se il Comune avesse adottato entro una certa data il piano regolatore, sicuramente non sarebbe scattata la sanzione. Anche perché, devo dire, questo innesca un meccanismo che vale per questa volta ed è già abbastanza grave, ma varrà per tutte le altre volte, perché se scatta questo principio, nonostante la assoluta perentorietà — io non sono d'accordo con l'onorevole Libertini — del termine fissato dalla legge, se scatta questa prassi e questo principio, da qui in avanti noi potremo fare a meno di indicare termini perentori, sanzioni, ecc. Perpetueremo la convinzione che tutto quello che qui si fa, soprattutto quando si tratta di sanzioni, è sostanzialmente una grande presa in giro, innanzitutto per noi stessi e poi nei confronti della gente di Sicilia, dei Comuni o di chi per loro. Io ritengo che i termini della questione siano chiari; questa era, peraltro, una delle questioni che a noi interessava sottolineare con l'ordine del giorno.

Per quanto riguarda il rilievo tecnico mosso all'ordine del giorno dall'onorevole Libertini, una più attenta lettura dell'articolo 6 della legge numero 9/93 conferma quanto diceva l'o-

onorevole Libertini. Su questo punto, che è un punto di grande qualificazione, io vorrei un suo chiarimento, assessore. Se il chiarimento dovesse essere nel senso proposto, noi potremmo anche ritirare l'ordine del giorno; altrimenti, anche se l'ordine del giorno contiene qualche imperfezione, comunque saremo costretti a chiedere il voto e poi l'Aula deciderà.

BURTONE, *Assessore per il territorio e l'ambiente*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BURTONE, *Assessore per il territorio e l'ambiente*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i Comuni fino a quando non saranno sciolti dalla Giunta di governo possono deliberare, perché riteniamo che la legge numero 9 non avesse l'obiettivo di sciogliere comunque i Consigli comunali, ma di arrivare alla pianificazione del territorio. Mi permetto dire, onorevole Piro, che uno sforzo notevole è stato realizzato dai Comuni; bisogna insistere, e la linea che finora ha tenuto il Governo, di rigore non irrazionale ma razionale, agevolerà questo percorso per la pianificazione urbanistica in Sicilia.

PIRO. Ma così consentirà a tutti i Comuni... Scusi, lei è assolutamente irrazionale, non solo, ma sta aprendo una maglia che si può anche definire di sfacciato favoritismo.

PRESIDENTE. I chiarimenti del Governo hanno convinto l'onorevole Piro a ritirare l'ordine del giorno?

PIRO. No, non lo ritiro.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione col parere contrario del Governo.

Il parere della Commissione?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento aggiuntivo articolo 1 ter:

«Per i comuni il cui territorio è compreso in tutto o in parte entro i confini del Parco naturale dei Nebrodi, così come determinati nella proposta del commissario ad acta presentata in data 28 ottobre 1988, il termine di cui all'articolo 6, comma 3, della l.r. 12 gennaio 1993 n. 9 è prorogato fino al 4 agosto 1994».

Il parere della Commissione?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Mannino ed altri il seguente emendamento:

«Per i comuni di cui all'articolo 9 ed all'articolo 11 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 178, colpiti dal sisma del 1968, il termine di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 12 gennaio 1993, numero 9, è prorogato al 31 dicembre 1994».

Il parere del Governo?

BURTONE, *Assessore per il territorio e l'ambiente*. Si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. Si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Si procede alla controprova.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

GIAMMARINARO. Presidente, non è così.

PRESIDENTE. La invito a non mettere in discussione l'operato della Presidenza. La Presidenza non ha nessun interesse a dire qualcosa di diverso. Abbiamo votato, abbiamo votato anche con la controprova: il risultato comunicato dalla Presidenza deve essere accettato. La Presidenza non ha nessun interesse a dare un risultato diverso da quello che è il risultato reale, onorevole collega. La invito, per la prima volta, a non disturbare i lavori dell'Aula.

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Speciale ed altri il seguente emendamento articolo 1 bis: «Il termine di cui all'articolo 4 della l.r. 48/91 viene prorogato fino al 31 dicembre 1995».

Il parere del Governo?

BURTONE, *Assessore per il territorio e l'ambiente*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento articolo 1 bis:

«L'articolo 7 della legge regionale 30 aprile 1991, numero 11, è sostituito dal seguente:

“Articolo 7.

1. Le graduatorie concorsuali dell'amministrazione regionale e degli enti e quelle relative alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, numero 482, o altre categorie protette, sono efficaci per la durata di 48 mesi e devono essere utilizzate per la copertura dei posti vacanti e disponibili riservati. È fatto obbligo all'amministrazione regionale di procedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al ricalcolo dei posti da attribuirsi

in forza della legge 2 aprile 1968, numero 482, tenendo conto del numero dei dipendenti effettivamente in servizio presso l'amministrazione”».

GULINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto di parlare per capire qual è l'obiettivo che si vuole raggiungere con la modifica dell'articolo 7 della legge regionale 30 aprile 1991, numero 11. Si vorrebbe cioè prorogare di altri 12 mesi la validità delle graduatorie. Ora, non capisco perché questa modifica deve riguardare solo l'Amministrazione regionale e non debba riguardare tutti gli altri enti. In secondo luogo, con questo emendamento (se lo vogliamo fare lo possiamo fare, però dobbiamo sapere quello che facciamo) noi facciamo in modo di annullare un provvedimento che abbiamo approvato circa 3-4 mesi fa, quando abbiamo deciso in questa Regione di fare i concorsi per soli titoli; nel momento in cui prolunghiamo la validità delle graduatorie è chiaro che le assunzioni che si faranno, si faranno col vecchio sistema perché saranno utilizzate le vecchie graduatorie, per cui non si faranno più concorsi. Con l'aggravante che, non facendosi i concorsi, rendiamo vana la riserva, che allora abbiamo adottato, del 50 per cento dei posti per i giovani dell'articolo 23. Questo lo dobbiamo sapere, significa che stiamo facendo un passo indietro rispetto a quello che abbiamo fatto tre mesi fa. Se questa è la scelta politica, si sappia e sia chiaro che, approvando questo emendamento, annulliamo tutto quello che abbiamo fatto tre mesi fa nel momento in cui abbiamo approvato quella legge che modificava la procedura dei concorsi e adottava la riserva del 50 per cento dei posti per gli articolisti.

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, con l'emendamento

che proponiamo, e che peraltro è stato approvato all'unanimità dalla Commissione, andiamo a prorogare le graduatorie da 36 a 48 mesi per dare a tutti la possibilità, poiché vi sono dei problemi di vacanze per taluni organici, per esempio, per quanto riguarda l'Assessorato al bilancio, e quindi si poneva il problema di utilizzare quella graduatoria ai fini di consentire all'Assessorato al bilancio di provvedersi di tecnici — si è detto in sede di Commissione (abbiamo presentato un disegno di legge che nell'agosto è stato ritirato per mettere tutti sullo stesso piano e fare una riflessione sull'intera macchina burocratica della regione, ma anche degli enti da essa dipendenti, ivi compreso gli enti locali) — ma anche di prorogare tutte le graduatorie. Questo significa che le medesime verranno utilizzate nella misura in cui le amministrazioni hanno i posti vacanti e ne ravvisano l'esigenza sul piano funzionale. Rimane invariato tutto il resto, quindi le preoccupazioni dell'onorevole Gulino non hanno ragion d'essere.

GULINO. Ma non è obbligatorio l'utilizzo delle graduatorie.

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. Certamente, questo mi pare ovvio, è una scelta che le amministrazioni liberamente potranno fare.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, c'è un problema perché dobbiamo guardare le leggi e dobbiamo stare attenti a che non siano oggetto di osservazioni. Le leggi dello Stato prevedono graduatorie triennali, di fatto noi andremmo verso una legge dello Stato che dà una indicazione di tre anni e non di quattro anni; in ogni caso non possiamo andare a modificare le graduatorie degli enti locali. Per questo motivo la Presidenza ha serie perplessità sull'emendamento, quindi chiede al Presidente della Commissione di ritirarlo.

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. Le preoccupazioni del Presidente mi pare che siano valide e pertanto la proroga deve intendersi per gli enti semplicemente e non per gli enti locali.

PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto della precisazione del presidente della Commissione onorevole Purpura. Pongo in votazione l'emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Sudano, Fleres, Piro, Paolone ed altri, il seguente emendamento: «L'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad erogare tramite gli uffici provinciali del lavoro le retribuzioni per il personale di quegli enti che, a seguito della mancata inclusione nel piano formativo annuale approvato ai sensi della legge regionale n. 24 del 1976 oppure a seguito della revoca del finanziamento dei corsi, nonché di quegli enti nei confronti dei quali penda contenzioso economico-contabile e comunque di tutti quegli enti che siano nella impossibilità di assicurare la prosecuzione della relativa attività ai sensi del comma 4, articolo 16, della legge n. 26 del 1991.

Il pagamento avverrà sulla base degli elementi forniti dagli enti di appartenenza, come previsto dal CCNL recepito con gli articoli 2 e 7 della legge regionale n. 25 del 1993».

Il parere della Commissione?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PIRO. Ci sono altri emendamenti.

PRESIDENTE. Li debbo proporre uno per volta alla vostra votazione. Prima propongo questi e poi gli altri. Non posso metterli insieme anche perché sono diversi; sulla materia abbiamo più di un emendamento, e quindi devo iniziare da qualcuno e poi continuare con gli altri.

GULINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, solo affinché rimanga agli atti la mia

contrarietà a questo tipo di emendamenti perché il comportamento di questa Assemblea sta rasentando l'assurdo. Approvare questo emendamento significa che si pagano lavoratori che non lavorano!

CRISTALDI. Questo non è tollerabile.

PRESIDENTE. Onorevole Gulino, non è così. La Commissione precisa che è favorevole.

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. La Commissione aveva espresso parere contrario perché non aveva l'emendamento. Il parere della Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

GRAZIANO, *Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

È chiaro che altri emendamenti sulla materia a questo punto saranno dichiarati non proponibili.

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Cristaldi ed altri il seguente emendamento:

«Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, numero 36 è sostituito con i seguenti:

“2. Il fondo è destinato ad incentivare gli interventi che consentano l'esodo del personale in servizio alla data del 30 marzo 1989, anche mediante forme di pensionamento anticipato.

2 bis. Il pensionamento anticipato può essere disposto per il personale in servizio alla suddetta data e successivamente licenziato anche prima dell'entrata in vigore della presente legge, o da licenziare per riduzioni di posti di lavoro che comportino processi di ristrutturazione, accorpamento, fusione o liquidazione, a condizione che entro la data del 31 dicem-

bre 1992 detto personale abbia maturato 15 anni di contribuzione a qualsiasi titolo utile ai fini del collocamento in pensione”».

Sull'emendamento Cristaldi ed altri il parere del Governo?

GRAZIANO, *Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca*. Contrario.

CRISTALDI. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io sono convinto che il Governo era eccessivamente distratto perché stiamo facendo una cortesia, tra l'altro, al Governo presentando un emendamento che, vale la pena di precisare, è firmato dagli onorevoli Cristaldi, Piro, La Porta, Cuffaro, Gianni, Petralia. Che cosa è l'emendamento, onorevole Graziano? È di fatto una interpretazione autentica di un articolo di legge della Regione siciliana. Di fatto ci troviamo a dovere chiarire il contenuto di una legge che consentiva di intervenire su 482 dipendenti delle cantine sociali. Forse per frette o insufficienza nello scrivere l'articolo, intorno ad una parola «esodo» e ad una data «30 marzo 1989» è nata una questione interpretativa; e di fatto si verificherebbe che proprio le argomentazioni che hanno portato ad individuare quella data vengano invece utilizzate negativamente nella interpretazione nei confronti del personale per il quale invece la data era stata individuata. Si tratta di tenere conto che questa norma risolve la questione interpretativa. È stata interessata l'Avvocatura dello Stato, la quale ha fatto presente che bisognava fare una norma di interpretazione. Non si tratta di estendere niente, ma soltanto di specificare una norma esistente. Né con questa norma aumenta il numero del personale, perché 482 erano e 482 restano; quindi è soltanto una norma di specificazione.

LA PORTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA PORTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questa norma praticamente si tende a fare giustizia ad una parte del personale delle cantine sociali che, interessato da un provvedimento di legge, ne veniva escluso ingiustamente. Voglio precisare che la *ratio legis*, il motivo per cui nacque la legge era quello di tutelare i lavoratori dipendenti di alcune cantine sociali e di alcuni consorzi che, certo non per responsabilità loro, erano stati espulsi dal mondo produttivo, erano stati licenziati; nella fattispecie, alcune cantine erano andate in liquidazione coatta per responsabilità degli amministratori. Nacque così la legge, per garantire quelli che avessero i requisiti, e cioè fossero in servizio alla data del 30 marzo 1989 e avessero maturato i 15 anni di contributi. Voglio soltanto ricordare che a questo provvedimento sono interessati anche i dipendenti dei Consorzi agrari per i quali la Regione non avrebbe in qualche modo competenza ad intervenire: questi ultimi vengono tutelati, mentre i dipendenti delle cantine sociali vengono danneggiati, e quindi si tratta di fare giustizia. E come molto opportunamente ricordava l'onorevole Cristaldi, qui non si incrementa né si assorbe altro personale, si tratta di quantificare esattamente i dipendenti che hanno diritto, possedendo i requisiti previsti, a godere dei benefici per i quali nacque questo provvedimento di legge.

GRAZIANO, *Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAZIANO, *Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io vorrei subito specificare che avevo bene individuato il problema e non ho obiezioni di principio in ordine alla specificazione. Vorrei che fosse chiaro — e, quindi, chiederei alla Commissione in questo senso di formalizzare un emendamento — che, comunque, tutto avviene entro il limite della spesa prevista. Però, non vorrei che si creassero presunzioni ed aspettative di diritti, perché sussistono limiti sulla congruità del fondo di copertura.

CRISTALDI. Ritengo che il fondo contenga le somme necessarie.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, con questa precisazione, non c'è dubbio, altrimenti l'intervento sarebbe stato improponibile, tutto avviene nell'ambito già previsto per legge.

Il parere della Commissione?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

GRAZIANO, *Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si riprende l'esame dell'articolo 1 e dell'emendamento sostitutivo del Governo, in precedenza accantonati.

Comunico che è stato presentato dal Governo un nuovo emendamento, sostitutivo dell'emendamento presentato in precedenza:

«Articolo 1.

Adozione statuti e regolamenti di contabilità e di disciplina dei contratti.

1. Per i comuni che non hanno provveduto all'adozione della delibera consiliare di approvazione dello statuto, perché in gestione commissariale o già interessati da gestione commissariale, il termine di tale adempimento è stabilito nei 180 giorni successivi al giorno di insediamento dei nuovi consigli eletti.

2. Per i comuni di cui al primo comma il termine di adozione del regolamento di contabilità e del regolamento di disciplina dei contratti è stabilito nei 60 giorni successivi all'approvazione dello statuto.

3. Per i comuni che hanno provveduto all'adozione della delibera consiliare di approvazione dello statuto il termine per l'approvazione del regolamento di contabilità e del re-

golamento di disciplina dei contratti è stabilito nei 60 giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Gurrieri, Aiello, Nicita, Crisafulli, Palillo, il seguente emendamento. Ne do lettura:

«Articolo 1 bis.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1981 numero 49, il personale con rapporto di *locatio operis*, gli operai ed i braccianti agricoli con rapporto di lavoro a tempo determinato che nel triennio 1991-93 ha prestato la propria opera, a qualunque titolo, alle dipendenze dei Consorzi di bonifica complessivamente per almeno 250 giornate lavorative, ai fini previdenziali, in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, a domanda, passa a tempo indeterminato, secondo i contratti collettivi di lavoro vigenti. I consorzi di bonifica entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge determinano, con apposita delibera di inquadramento, per ogni lavoratore, la rispettiva qualifica, tenendo conto delle esigenze obbiettive dell'ente, della qualifica posseduta, del titolo di studio.

2. Il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, numero 106 è così modificato: le parole 'in servizio alla data del 31 dicembre 1980', "il personale con rapporto di *locatio operis* con rapporto di lavoro a tempo determinato che nel triennio 1991-93 abbia prestato la propria opera a qualunque titolo, per almeno 250 giornate lavorative, ai fini previdenziali".

3. Il personale in servizio a tempo indeterminato, da almeno 5 anni, è immesso nei ruoli del Consorzio.

4. Al personale che nel periodo 1991-93 non ha raggiunto le 250 giornate lavorative, è assicurata, per il triennio 1994-96, la garanzia occupazionale prevista per gli operai forestali

dall'art. 2 della legge regionale 18 aprile 1981, numero 66».

Onorevoli colleghi, per motivi di carattere giuridico e di copertura finanziaria dichiaro l'emendamento non proponibile.

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Crisafulli ed altri il seguente emendamento. Ne do lettura:

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 22, si applicano anche al personale di cui all'articolo 21, ultimo comma, della legge regionale 14 settembre 1979 numero 214.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 57 della legge regionale n. 25 del 1993 si applicano al personale dipendente di cui al presente articolo».

Onorevoli colleghi, l'emendamento non è proponibile in quanto prevede copertura finanziaria.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 2.

PLUMARI, segretario:

«Articolo 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione la delega alla Presidenza per il coordinamento formale del disegno di legge.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvata)

Avverto che la votazione finale del disegno di legge avverrà successivamente.

Discussione del disegno di legge «Modifica dell'articolo 35 della legge regionale 11 maggio 1993, numero 15 concernente i poteri dei commissari degli enti economici regionali» (625/A).

PRESIDENTE. Si passa all'esame del disegno di legge posto al numero 2 del secondo punto dell'ordine del giorno: «Modifica dell'articolo 35 della legge regionale 11 maggio 1993, numero 15 concernente i poteri dei commissari degli enti economici regionali» (625/A).

Invito i componenti la terza Commissione a prendere posto al banco alla medesima assegnato.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Fleres.

FLERES, relatore. Mi rimetto al testo scritto della relazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non avendo alcun deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

PLUMARI, segretario:

«Articolo 1.

1. La gestione straordinaria dell'Ente minerario siciliano, dell'Ente siciliano di promozione industriale e dell'Azienda asfalti siciliana cesserà il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della normativa che regolerà il riordinamento delle partecipazioni regionali, e comunque entro il 31 dicembre 1994».

PRESIDENTE. Comunico che è stato pre-

sentato il seguente emendamento dagli onorevoli Giovanni Battaglia ed altri:

All'articolo 1 sostituire «31 dicembre 1994 con «30 giugno 1994».

Il parere della Commissione?

FLERES, relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

GRAZIANO, Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'articolo 1.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Cristaldi ed altri il seguente emendamento articolo 1 bis:

«1. L'Amministrazione forestale, al fine di garantire il funzionamento dei servizi generali, è autorizzata ad avvalersi dei dipendenti di ruolo con qualifiche di agente tecnico-forestale che abbiano prestato almeno due anni di servizio presso gli ispettorati ripartimentali delle foreste.

2. È abrogato il secondo periodo dell'articolo 8 della legge 16 agosto 1974, numero 46».

L'emendamento non è proponibile, per gli ovvi motivi che tutti capiscono.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 2.

PLUMARI, segretario:

«Articolo 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed en-

trerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

La votazione finale del disegno di legge avverrà successivamente.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo per la presente seduta gli onorevoli Virga, Damagio, Nicita, Spagna, Martino, Errore.

Non sorgendo osservazioni, i congedi si intendono accordati.

Votazione finale di disegni di legge.

PRESIDENTE. Si passa al terzo punto dell'ordine del giorno: Votazione finale di disegni di legge.

Votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge «Provvedimenti urgenti nel settore forestale» (624/A).

PRESIDENTE. Indico la votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge «Provvedimenti urgenti nel settore forestale» (624/A).

Chiarisco il significato del voto: chi vota «sì», preme il pulsante verde; chi vota «no», preme il pulsante rosso; chi si astiene, preme il pulsante bianco.

Dichiaro aperta la votazione.

Votano sì: Abbate, Aiello, Basile, Battaglia Giovanni, Battaglia Maria Letizia, Bonfanti, Borrometi, Burtone, Capitummino, Costa, Crisafulli, Cristaldi, Cuffaro, Di Martino, Drago Giuseppe, Fleres, Galipò, Gianni, Giuliana,

Gorgone, Granata, Graziano, Gulino, Gurrieri, La Porta, Leanza Vincenzo, Libertini, Lo Giudice Vincenzo, Mazzaglia, Palazzo, Palillo, Paolone, Pellegrino, Petralia, Piro, Plumari, Ragno, Sciotto, Silvestro, Speciale, Sudano.

Sono in congedo: Campione, Damagio, Errore, Martino, Nicita, Pandolfo, Sciangula, Spagna, Virga.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per scrutinio nominale:

Presenti e votanti	41
Maggioranza	21
Hanno votato sì	41

(L'Assemblea approva)

Votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge «Interventi per assicurare la funzionalità del Policlinico universitario» (523/A).

PRESIDENTE. Si passa alla votazione finale del disegno di legge «Interventi per assicurare la funzionalità del Policlinico universitario» (523/A).

Comunico che è stato presentato, ai sensi dell'articolo 117 del Regolamento interno, il seguente emendamento tecnico, a firma Cuffaro, Giuliana, Gianni, Gorgone:

all'emendamento 2/bis a firma degli onorevoli Cuffaro ed altri le parole «gli istituti contrattuali previsti dal D.P.R. 28 novembre 1990, numero 384, dal Decreto legislativo 30 dicembre 1992, numero 502 e dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, numero 517» sono sostituite dalle seguenti: «gli istituti contrattuali previsti dal D.P.R. 28 novembre 1990, numero 384, e dai Decreti legislativi 30 dicembre 1992, numero 502 e 7 dicembre 1993, numero 517».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Indico la votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge «Interventi per assicurare la funzionalità del Policlinico universitario» (523/A).

Chiarisco il significato del voto: chi vota «sì», preme il pulsante verde; chi vota «no», preme il pulsante rosso; chi si astiene, preme il pulsante bianco.

Dichiaro aperta la votazione.

Votano sì: Abbate, Aiello, Basile, Battaglia Giovanni, Battaglia Maria Letizia, Bonfanti, Borrometi, Burtone, Capitummino, Costa, Crisafulli, Cristaldi, Cuffaro, Di Martino, Drago Giuseppe, Fleres, Galipò, Gianni, Giuliana, Gorgone, Granata, Graziano, Gulino, Gurrieri, La Porta, Leanza Vincenzo, Libertini, Lo Giudice Vincenzo, Mazzaglia, Palazzo, Palillo, Paolone, Pellegrino, Petralia, Piccione, Piro, Plumari, Purpura, Ragno, Sciotto, Silvestro, Speciale, Sudano.

Sono in congedo: Campione, Damagio, Errore, Martino, Nicita, Pandolfo, Sciangula, Spagna, Virga.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per scrutinio nominale:

Presenti e votanti	43
Maggioranza	22
Hanno votato sì	43

(L'Assemblea approva)

Votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge «Modifica del termine di approvazione del regolamento di contabilità dei Comuni» (635/A).

PRESIDENTE. Indico la votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge «Modifica del termine di approvazione del regola-

mento di contabilità dei Comuni» (635/A).

Chiarisco il significato del voto: chi vota «sì», preme il pulsante verde; chi vota «no», preme il pulsante rosso; chi si astiene, preme il pulsante bianco.

Dichiaro aperta la votazione.

Votano sì: Abbate, Basile, Battaglia Giovanni, Borrometi, Burtone, Capitummino, Costa, Cristaldi, Cuffaro, Di Martino, Drago Giuseppe, Fleres, Galipò, Gianni, Giuliana, Gorgone, Granata, Graziano, Gurrieri, La Porta, Leanza Vincenzo, Libertini, Lo Giudice Vincenzo, Mazzaglia, Palazzo, Palillo, Paolone, Pellegrino, Petralia, Piccione, Plumari, Purpura, Ragno, Sciotto, Silvestro, Speciale, Sudano.

Votano no: Crisafulli, Gulino.

Sono astenuti: Aiello, Battaglia Maria Letizia, Bonfanti, Piro.

Sono in congedo: Campione, Damagio, Errore, Martino, Nicita, Pandolfo, Sciangula, Spagna, Virga.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per scrutinio nominale:

Presenti e votanti	43
Maggioranza	22
Hanno votato sì	37
Hanno votato no	2
Astenuti	4

(L'Assemblea approva)

Votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge «Modifica dell'articolo 35 della legge regionale 11 maggio 1993, numero 15, concernente i poteri dei commissari degli enti economici regionali» (625/A).

PRESIDENTE. Indico la votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge «Mo-

difica dell'articolo 35 della legge regionale 11 maggio 1993, numero 15, concernente i poteri dei commissari degli enti economici regionali» (625/A).

Chiarisco il significato del voto: chi vota «sì», preme il pulsante verde; chi vota «no», preme il pulsante rosso; chi si astiene, preme il pulsante bianco.

Dichiaro aperta la votazione.

Votano sì: Abbate, Basile, Borrometi, Burtone, Caputmino, Costa, Cuffaro, Di Martino, Drago Giuseppe, Fleres, Galipò, Gianni, Giuliana, Gorgone, Granata, Graziano, Leanza Vincenzo, Lo Giudice Vincenzo, Mazzaglia, Palillo, Pellegrino, Petralia, Piccioni, Plumari, Purpura, Sciotto, Sudano.

Votano no: Aiello, Battaglia Giovanni, Battaglia Maria Letizia, Bonfanti, Crisafulli, Cristaldi, Gulino, Gurrieri, La Porta, Libertini, Paolone, Piro, Ragno, Silvestro, Speciale.

Sono astenuti: Palazzo.

Sono in congedo: Campione, Damagio, Errore, Martino, Nicita, Pandolfo, Sciangula, Spagna, Virga.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per scrutinio nominale:

Presenti e votanti	43
Maggioranza	22
Hanno votato sì	27
Hanno votato no	15
Astenuti	1

(L'Assemblea approva)

Elezione delle commissioni legislative permanenti.

PRESIDENTE. Si passa al quarto punto del

l'ordine del giorno: «Elezione delle Commissioni legislative permanenti».

Comunico che, a norma dell'articolo 62 bis del Regolamento interno, la Presidenza ha determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun Gruppo parlamentare nelle singole Commissioni.

Sulla base della designazione dei Gruppi parlamentari, ha poi proceduto alla compilazione delle liste dei componenti delle singole Commissioni, che si sottopongono ora all'Assemblea, perché da questa siano votate a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico.

Do, pertanto, lettura dei nomi dei deputati proposti per le singole Commissioni legislative permanenti e per la Commissione CEE.

PRIMA COMMISSIONE LEGISLATIVA:

I Commissione legislativa «Affari istituzionali» (ordinamento regionale, riforme istituzionali, organizzazione amministrativa, enti locali, territoriali ed istituzionali, diritti civili):

DC: Spagna, Raffaele Lombardo, Avellone, Giuliana, Damagio; PDS: Silvestro, Giovanni Battaglia; PSI: Piccione, Fiorino; Rete: Guarnera; PSDI: Sciotto; MSI-DN: Cristaldi; Liberaldemocratici riformisti: Pandolfo.

Avverto che si procederà all'elezione della suddetta Commissione attraverso una votazione, a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico.

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto per l'elezione della I Commissione legislativa permanente.

Chiarisco il significato del voto: chi è favorevole preme il pulsante verde; chi è contrario preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il pulsante bianco.

Dichiaro aperta la votazione.

Prendono parte alla votazione: Abbate, Aiello, Basile, Battaglia Giovanni, Battaglia Maria Letizia, Bonfanti, Borrometi, Burtone, Caputmino, Costa, Crisafulli, Cristaldi, Cuffaro, Di Martino, Drago Giuseppe, Fleres, Gian-

ni, Giuliana, Gorgone, Granata, Graziano, Gulino, Gurrieri, La Porta, Leanza Vincenzo, Libertini, Lo Giudice Vincenzo, Mazzaglia, Palazzo, Palillo, Paolone, Pellegrino, Petralia, Piccione, Piro, Plumari, Purpura, Ragno, Sciotto, Silvestro, Speciale, Spoto Puleo, Sudano.

Sono in congedo: Campione, Damagio, Errore, Martino, Nicita, Pandolfo, Sciangula, Spagna, Virga.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Presenti e votanti	43
Maggioranza	22
Favorevoli	36
Contrari	7

(L'Assemblea approva)

Do lettura dei nomi proposti per la seconda Commissione legislativa.

SECONDA COMMISSIONE LEGISLATIVA

II Commissione legislativa «Bilancio» (bilancio e programmazione, finanze, controllo della spesa regionale ed extraregionale, credito e risparmio):

DC: Galipò, D'Andrea, Spagna, Vincenzo Leanza, Campione, Purpura; PSI: Palillo, Placenti; PDS: Capodicasa, Parisi; Liberaldemocratici riformisti: Fleres; PSDI: Sciotto; MSI-DN: Paolone; Rete: Piro; Repubblicani democratici: Palazzo.

Avverto che si procederà all'elezione della suddetta Commissione attraverso una votazione, a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico.

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scruti-

nio segreto per l'elezione della II Commissione legislativa permanente.

Chiarisco il significato del voto: chi è favorevole preme il pulsante verde; chi è contrario preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il pulsante bianco.

Dichiaro aperta la votazione.

Prendono parte alla votazione: Abbate, Aiello, Basile, Battaglia Giovanni, Battaglia Maria Letizia, Bonfanti, Borrometi, Burtone, Capi-tummino, Costa, Crisafulli, Cristaldi, Cuffaro, Di Martino, Drago Giuseppe, Fleres, Galipò, Gianni, Giuliana, Gorgone, Granata, Graziano, Gulino, Gurrieri, La Porta, Leanza Vincenzo, Libertini, Lo Giudice Vincenzo, Mazzaglia, Palazzo, Palillo, Paolone, Pellegrino, Petralia, Piccione, Piro, Plumari, Ragno, Sciotto, Silvestro, Speciale, Spoto Puleo, Sudano.

Sono astenuti: Libertini.

Sono in congedo: Campione, Damagio, Errore, Martino, Nicita, Pandolfo, Sciangula, Spagna, Virga.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Presenti e votanti	43
Maggioranza	22
Favorevoli	34
Contrari	8
Astenuti	1

(L'Assemblea approva)

Do lettura dei nomi proposti per la terza Commissione legislativa.

TERZA COMMISSIONE LEGISLATIVA

III Commissione legislativa «Attività produttive» (agricoltura, industria, partecipazioni regionali, commercio, cooperazione, pesca ed artigianato):

DC: D'Agostino, Damagio, Grillo, Gurrieri, Filippo Drago, Canino; PSI: Fiorino, Mazzaglia; PDS: Speciale, Aiello; Liberaldemocratici riformisti: Fleres; MSI-DN: Bono; Repubblicani democratici: Maccarrone.

Avverto che si procederà all'elezione della suddetta Commissione attraverso una votazione, a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico.

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto per l'elezione della III Commissione legislativa permanente.

Chiarisco il significato del voto: chi è favorevole preme il pulsante verde; chi è contrario preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il pulsante bianco.

Dichiaro aperta la votazione.

Prendono parte alla votazione: Abbate, Aiello, Basile, Battaglia Giovanni, Bonfanti, Borrometi, Burtone, Capitummino, Costa, Crisafulli, Cristaldi, Cuffaro, Di Martino, Drago Giuseppe, Fleres, Galipò, Gianni, Giuliana, Gorgone, Granata, Graziano, Gulino, Gurrieri, La Porta, Leanza Vincenzo, Libertini, Mazzaglia, Palazzo, Palillo, Paolone, Pellegrino, Petralia, Piccione, Piro, Plumari, Purpura, Ragno, Sciotto, Silvestro, Speciale, Spoto Puleo.

Sono in congedo: Campione, Damagio, Errore, Martino, Nicita, Pandolfo, Sciangula, Spagna, Virga.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Presenti e votanti	41
Maggioranza	21
Favorevoli	32
Contrari	9

(L'Assemblea approva)

Do lettura dei nomi proposti per la quarta Commissione legislativa.

QUARTA COMMISSIONE LEGISLATIVA

IV Commissione legislativa «Ambiente e territorio» (lavori pubblici, assetto del territorio, ambiente, foreste, comunicazioni, trasporti, turismo, sport):

DC: Gorgone, Nicita, Plumari, Sudano; PSI: Marchione, Palillo, Petralia; PDS: Libertini, Montalbano; PSDI: Costa; MSI-DN: Paolone; Rete: Mele; Repubblicani democratici: Magro.

Avverto che si procederà all'elezione della suddetta Commissione attraverso una votazione, a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico.

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto per l'elezione della IV Commissione legislativa permanente.

Chiarisco il significato del voto: chi è favorevole preme il pulsante verde; chi è contrario preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il pulsante bianco.

Dichiaro aperta la votazione.

Prendono parte alla votazione: Abbate, Aiello, Basile, Battaglia Giovanni, Battaglia Maria Letizia, Bonfanti, Borrometi, Burtone, Capitummino, Costa, Crisafulli, Cristaldi, Cuffaro, Di Martino, Drago Giuseppe, Fleres, Galipò, Gianni, Giuliana, Gorgone, Granata, Graziano, Gulino, Gurrieri, La Porta, Leanza Vincenzo, Lo Giudice Vincenzo, Mazzaglia, Palazzo, Palillo, Paolone, Pellegrino, Petralia, Piccione, Piro, Plumari, Purpura, Ragno, Sciotto, Silvestro, Speciale, Spoto Puleo, Sudano.

Sono in congedo: Campione, Damagio, Errore, Martino, Nicita, Pandolfo, Sciangula, Spagna, Virga.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Presenti e votanti	43
Maggioranza	22
Favorevoli	36
Contrari	7

(L'Assemblea approva)

Do lettura dei nomi proposti per la quinta Commissione legislativa.

QUINTA COMMISSIONE LEGISLATIVA

V Commissione legislativa «Cultura, formazione, lavoro» (pubblica istruzione, beni ed attività culturali, lavoro, formazione professionale, emigrazione):

DC: Alaimo, Mannino, Pistorino, La Placa, Plumari, Grillo; PSI: Di Martino, Granata; PDS: Consiglio, La Porta; Liberaldemocratici riformisti: Pandolfo; MSI-DN: Ragno; Rete: Maria Letizia Battaglia.

Avverto che si procederà all'elezione della suddetta Commissione attraverso una votazione, a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico.

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto per l'elezione della V Commissione legislativa permanente.

Chiarisco il significato del voto: chi è favorevole preme il pulsante verde; chi è contrario preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il pulsante bianco.

Dichiaro aperta la votazione.

Prendono parte alla votazione: Abbate, Aiello, Basile, Battaglia Giovanni, Bonfanti, Borrometi, Burtone, Capitummino, Costa, Crisafulli, Cristaldi, Cuffaro, Di Martino, Drago Giuseppe, Fleres, Gianni, Galipò, Giuliana, Gorgone, Granata, Graziano, Gulino, Gurrieri, La Porta, Leanza Vincenzo, Libertini, Lo

Giudice Vincenzo, Mazzaglia, Palazzo, Palillo, Paolone, Pellegrino, Petralia, Piccione, Piro, Plumari, Purpura, Ragno, Sciotto, Silvestro, Speciale, Spoto Puleo, Sudano.

Sono in congedo: Campione, Damagio, Errore, Martino, Nicita, Pandolfo, Sciangula, Spagna, Virga.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Presenti e votanti	43
Maggioranza	22
Favorevoli	35
Contrari	8

(L'Assemblea approva)

Do lettura dei nomi proposti per la sesta Commissione legislativa.

SESTA COMMISSIONE LEGISLATIVA

VI Commissione legislativa «Servizi sociali e sanitari» (previdenza ed assistenza sociale, sanità, igiene):

DC: Gianni, Cuffaro, Giammarinaro, Giuliana, Gorgone, Sudano; PSI: Petralia, Salvatore Lombardo; PDS: Giovanni Battaglia, Gulino; PSDI: Costa; MSI-DN: Virga; Rete: Bonfanti.

Avverto che si procederà all'elezione della suddetta Commissione attraverso una votazione, a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico.

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto per l'elezione della VI Commissione legislativa permanente.

Chiarisco il significato del voto: chi è favorevole preme il pulsante verde; chi è contrario

preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il pulsante bianco.

Dichiaro aperta la votazione.

Prendono parte alla votazione: Abbate, Aielo, Basile, Battaglia Giovanni, Bonfanti, Borrometi, Burtone, Capitummino, Costa, Crisafulli, Cristaldi, Cuffaro, Di Martino, Drago Giuseppe, Fleres, Gianni, Galipò, Giuliana, Gorgone, Granata, Graziano, Gulino, Gurrieri, La Porta, Leanza Vincenzo, Libertini, Lo Giudice Vincenzo, Mazzaglia, Palazzo, Palillo, Paolone, Pellegrino, Petralia, Piro, Plumari, Purpura, Ragno, Sciotto, Silvestro, Speciale, Spoto Puleo, Sudano.

Sono in congedo: Campione, Damagio, Errore, Martino, Nicita, Pandolfo, Sciangula, Spagna, Virga.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Presenti e votanti	42
Maggioranza	22
Favorevoli	36
Contrari	6

(L'Assemblea approva)

Do lettura dei nomi proposti per la Commissione CEE.

COMMISSIONE CEE

«Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività delle Comunità europee»:

DC: Basile, D'Andrea, Grillo, La Placa, Giammarinaro, Sudano; PSI: Placenti, Di Martino, Granata; PDS: Crisafulli, Consiglio; MSI-DN: Cristaldi; Repubblicani democratici: Maccarone.

Avverto che si procederà all'elezione della suddetta Commissione attraverso una votazio-

ne, a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico.

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto per l'elezione della Commissione CEE.

Chiarisco il significato del voto: chi è favorevole preme il pulsante verde; chi è contrario preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il pulsante bianco.

Dichiaro aperta la votazione.

Prendono parte alla votazione: Abbate, Aielo, Basile, Battaglia Giovanni, Bonfanti, Borrometi, Burtone, Capitummino, Costa, Crisafulli, Cristaldi, Cuffaro, Di Martino, Drago Giuseppe, Fleres, Gianni, Galipò, Giuliana, Gorgone, Granata, Graziano, Gulino, Gurrieri, La Porta, Leanza Vincenzo, Libertini, Lo Giudice Vincenzo, Mazzaglia, Palazzo, Palillo, Paolone, Pellegrino, Petralia, Piccione, Piro, Plumari, Purpura, Ragno, Sciotto, Silvestro, Speciale, Spoto Puleo, Sudano.

Astenuti: Leanza Vincenzo.

Sono in congedo: Campione, Damagio, Errore, Martino, Nicita, Pandolfo, Sciangula, Spagna, Virga.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Presenti e votanti	43
Maggioranza	22
Favorevoli	35
Contrari	7
Astenuti	1

(L'Assemblea approva)

Comunico che le Commissioni verranno insediate alle ore 17.00 di lunedì 24 gennaio

1994. Nel corso delle suddette sedute le Commissioni procederanno alla elezione degli Uffici di Presidenza ed all'avvio dei lavori relativamente all'esame dei documenti finanziari della Regione. Gli onorevoli deputati riceveranno apposito avviso di convocazione.

La seduta è rinviata a martedì, 1 marzo 1994, alle ore 10,00, con il seguente ordine del giorno.

I — Comunicazioni.

II — Svolgimento, ai sensi dell'articolo 159, comma terzo, del Regolamento interno delle interrogazioni (rubrica «Agricoltura»):

numero 362: «Iniziative per dotare i laboratori provinciali di igiene e profilassi delle indispensabili attrezzature di controllo dei prodotti alimentari», degli onorevoli Cristaldi, Bono, Paolone, Ragno, Virga;

numero 435: «Ristrutturazione del settore agricolo», dell'onorevole Canino;

numero 611: «Provvedimenti per impedire la strage di farfalle della specie "Saturnia" nella Valle dell'Anapo», degli onorevoli Piro, Bonfanti, Mele.

III — Elezione di un deputato segretario.

IV — Discussione del disegno di legge:

«Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996» (594-620).

La seduta è tolta alle ore 21,00.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Pasquale Hamel

Grafiche Renna S.p.A. - Palermo